

Regolamento relativo  
all'identificazione delle  
attività che perseguono  
rilevanti finalità di interesse  
pubblico ai sensi del decreto  
legislativo n. 196/2003  
“Codice in materia di  
protezione dei dati personali”

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 8.03.2006

# **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del Regolamento**

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e art. 21 comma 2 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il presente regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito un trattamento, nonché le operazioni indispensabili ed eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del Decreto legislativo n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95 e 112).

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Decreto legislativo n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del Decreto legislativo n. 196/2003.

## **ARTICOLO 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

**"trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

**"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

**"dati identificativi"**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

**"dati sensibili"**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

**"dati giudiziari"**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi

pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

"**titolare**", il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco cui competono, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

"**responsabile**", le persone fisiche preposte dal titolare al trattamento di dati personali;

"**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento designate dal titolare o dal responsabile;

"**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

"**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

"**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

"**banca di dati**", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

"**Garante**", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

"**comunicazione elettronica**", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

"**posta elettronica**", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza;

"**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

"**scopi storici**", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

"**scopi statistici**", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

"**scopi scientifici**", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

### **ARTICOLO 3**

#### **Diritti dell'interessato**

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

### **ARTICOLO 4**

#### **Esercizio dei diritti di accesso ai dati personali**

I diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

I diritti di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

- a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

- b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo n. 196/2003, limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 196/2003, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

## **ARTICOLO 5**

### **Modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati personali**

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

Nell'esercizio dei diritti di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

I diritti di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

La richiesta di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

L'allegato n. 1 del presente regolamento, riporta il modello da utilizzare per l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali.

## **ARTICOLO 6**

### **Riscontro all'interessato**

Il riscontro alla richiesta è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento da parte del titolare o del responsabile.

Entro il termine di quindici giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico

## **ARTICOLO 7**

### **Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi**

In attuazione dell'art. 59 del Decreto legislativo n. 196/2003, i tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. A tal fine, in applicazione dell'art. 22, comma 5, del Decreto legislativo n. 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.

Ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n. 196/2003, quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

## **ARTICOLO 8**

### **Finalità di rilevante interesse pubblico**

Sono definite di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003, le finalità e i trattamenti nel seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Materia di Stato Civile, Anagrafi, Liste Elettorali) – le finalità relative:

alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile;

delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero;  
delle liste elettorali;  
del rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Ai sensi dell'art. 64 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) – le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato. Nell'ambito delle dette finalità è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

- a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
- b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
- c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

Relativamente alle finalità di cui le ultime tre lettere a),b),c) sono previste delle limitazioni specificatamente per quanto stabilito dall'esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 196/2003, o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Ai sensi dell'art. 65. (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) – le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

1. elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari e in particolare per:
  - a. lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
  - b. le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
  - c. l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
  - d. l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

- e. la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
2. documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
- a. per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
  - b. per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
3. Ai fini dei trattamenti suelencati, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti. I dati sensibili e giudiziari trattati per le citate finalità possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dalle norme e dai regolamenti comunali. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Materia tributaria e doganale) – le seguenti attività dirette all' applicazione, anche tramite i loro concessionari:

- a) delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta
- b) in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
- c) in materia di imposte: alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- d) in materia di imposte: al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta;
- e) alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Attività di controllo e ispettive) – le seguenti finalità di:

- a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;



- b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65 – comma 4) del decreto legislativo n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Benefici economici ed abilitazioni) – le seguenti finalità di:

- a) applicazione della disciplina in materia di concessione;
- b) liquidazione, modifica e revoca di benefici economici;
- c) agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
- d) comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
- e) elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
- f) corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- g) riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
- h) concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- i) concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- j) riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) – le finalità di:

- a) applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense;
- b) riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto;
- c) di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del Comune, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali;

- d) nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Volontariato e obiezione di coscienza) – le finalità di:

- a) applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
- b) di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Attività sanzionatorie e di tutela) - le finalità:

- a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
- b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 196/2003, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) - le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.
- h) gestione di asili nido;
- i) gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- j) attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- k) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l) leva militare;
- m) polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 196/2003, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- n) uffici per le relazioni con il pubblico;
- o) materia di protezione civile;
- p) supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- q) difensori civici regionali e locali.

Ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici) – le finalità di:

- a) rilascio a qualunque titolo di contrassegni per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli. Tali contrassegni contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento. La disposizione si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

Ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo n. 196/2003, le finalità relative ai trattamenti:

- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- c) per scopi scientifici.

Ai sensi dell'art. 112 del Decreto Legislativo n. 196/2003 - le finalità di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. Tra i trattamenti effettuati, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

- a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
- b) garantire le pari opportunità;
- c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
- d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
- e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
- f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003, in relazione a tipi di dati individuati specificamente;
- g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

- h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
- i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
- j) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
- k) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
- l) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
- m) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

## **ARTICOLO 9**

### **Ulteriori finalità di interesse pubblico**

Qualora un responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, la segnalerà al Titolare che richiederà al Garante ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora un responsabile di settore ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente Regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al Titolare per il trattamento dei dati la necessaria integrazione del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### **Requisiti per la comunicazione e diffusione dei dati**

Il trattamento da parte del Comune riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

La comunicazione da parte del Comune ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

La comunicazione da parte del Comune a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte del Comune sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

## ARTICOLO 11

### Indice dei trattamenti

La tavola che segue riporta l'indice sintetico dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari le cui finalità sono definite di rilevante interesse pubblico.

#### INDICE DEI TRATTAMENTI

N° scheda	Denominazione del trattamento
1	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune
2	Personale / Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3	Servizi demografici / Anagrafe - gestione dell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE)
4	Servizi demografici / Stato civile - Attività di gestione dei registri di stato civile
5	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa all'elettorato attivo e passivo
6	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio
7	Servizi demografici / Elettorale - attività relativa alla tenuta dell'elenco dei giudici popolari
8	Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta del registro degli obiettori di coscienza
9	Servizi demografici / Leva - attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari
10	Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza domiciliare
11	Servizi sociali - Attività relativa all'assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale
12	Servizi sociali - Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di cura, Case di riposo, ecc
13	Servizi sociali - Attività ricreative per la promozione del benessere della persona e della comunità, per il sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie e per la rimozione del disagio sociale
14	Servizi sociali - Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la concessione di contributi, ricoveri in istituti convenzionati o soggiorno estivo (per soggetti audiolesi, non vedenti, pluriminorati o gravi disabili o con disagi psico-sociali)
15	Servizi sociali - Attività relativa all'integrazione sociale ed all'istruzione del portatore di handicap e di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale (centro diurno, centro socio educativo, ludoteca, ecc.)
16	Servizi sociali - Attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto

17	Servizi sociali - Attività relativa alla prevenzione ed al sostegno alle persone tossicodipendenti ed alle loro famiglie tramite centri di ascolto (per sostegno) e centri documentali (per prevenzione)
18	Servizi sociali - Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di adozione dei minori
19	Servizi sociali - Attività relativa ai trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) ed all'assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)
20	Servizi sociali - Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario
21	Istruzione e cultura - Attività relativa alla gestione degli asili nido comunali e dei servizi per l'infanzia e delle scuole materne elementari e medie
22	Istruzione e cultura - Attività di formazione ed in favore del diritto allo studio
23	Istruzione e cultura - Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione
24	Polizia municipale - Attività relativa all'infortunistica stradale
25	Polizia municipale - Gestione delle procedure sanzionatorie
26	Polizia municipale - Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa
27	Polizia municipale - Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, nonché di polizia mortuaria
28	Polizia municipale - Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi
29	Rilascio delle licenze per il commercio, il pubblico esercizio, l'artigianato e la pubblica sicurezza
30	Avvocatura - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
31	Politiche del lavoro - Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale
32	Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
33	Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali
34	Attività del difensore civico comunale
35	Attività riguardante gli istituti di democrazia diretta

Per ognuno dei punti indicato, segue nell'allegato numero due una scheda per ogni trattamento.

## ARTICOLO 12

### Ubicazione e uffici preposti

I dati trattati sia con strumenti elettronici che senza strumenti elettronici sono ubicati nelle sedi del Comune:

SEDE COMUNALE	Sindaco e Amministrazione comunale Ufficio Segreteria e Protocollo Ufficio Ragioneria Tributi e Commercio Ufficio Personale Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ed Urbanistica Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici Ufficio Ecologia Ufficio Pubblica Istruzione
SEDE UFFICI EX BIBLIOTECA	Uffici Demografici e Polizia Locale
CENTRO ANZIANI	Ufficio Servizi Sociali
BIBLIOTECA COMUNALE	Biblioteca Comunale



## **ARTICOLO 13**

### **Schede dei trattamenti individuati**

Le schede riportate nell'allegato numero 2 del presente Regolamento identificano, con riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal Comune, i tipi di dati sensibili e giudiziari nonché i tipi di operazioni eseguibili.

I Responsabili del trattamento dei dati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I Responsabili del trattamento dei dati sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

## **ARTICOLO 14**

### **Disposizioni finali e transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione dell'atto deliberativo di recepimento. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.